



--	--	--	--



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i.*

DIREZIONE	Direzione Ambiente, energia e territorio
SETTORE	Settore A1615A – Sviluppo della montagna
INTERVENTO	SRB01
AZIONE	“Sostegno alle zone con svantaggi naturali - montagna”
BANDO	1/2025
SCADENZA	15/05/2025

Indice generale

PARTE I – PARTE GENERALE.....	3
1.1. DEFINIZIONI.....	3
1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR).....	5
1.3. FINALITÀ E OBIETTIVI.....	5
1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO.....	6
1.5. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	6
1.6. IMPEGNI DEI SOGGETTI BENEFICIARI.....	7
1.7. OBBLIGHI E REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO.....	8
1.8. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA.....	15
1.9 FORMA E TASSI DI SOSTEGNO, METODI DI CALCOLO, VALORE PREMI.....	15
PARTE II – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE.....	17
2.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO.....	17
2.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda.....	18
2.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	18
2.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli.....	19
2.2.2. Domanda in modalità grafica.....	19
2.2.3 Individuazione grafica dell’azienda agricola.....	20
2.3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	20
2.3.1. Finalità di presentazione delle domande.....	21
2.3.2. Domande di modifica.....	21
2.3.3. Rinuncia totale.....	22
2.3.4. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore.....	22
2.3.5. Cambio di beneficiario / disciplina della cessione di azienda.....	22
2.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	23
2.5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI.....	23
2.5.1. Principi generali dei Controlli.....	23
2.5.2. Controlli Amministrativi.....	24
2.5.3. Monitoraggio delle superfici.....	24
2.5.4 Controlli in loco.....	25
2.5.6 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda.....	25
2.6. CLAUSOLA DI ELUSIONE.....	26
PARTE III – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	26
3.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	26
3.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI.....	26
3.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	27
3.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	28
3.5. CONTATTI.....	32



PARTE I – PARTE GENERALE

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni.

«**PSP**»: Piano Strategico della PAC;

«**agricoltore**»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP;

«**azienda**»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore o beneficiario, situate nel territorio nazionale;

«**attività agricola**», che comprende le seguenti attività:

1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

«**intervento**»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115 ;

«**domanda di aiuto**»: una domanda di sostegno nell'ambito di un intervento ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento;

«**domanda di pagamento**»: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali;

«**sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)**» di cui al Capo II del regolamento (UE) 2021/2116;

«**beneficiario**» in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del reg. (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«**obbligo**»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

«**norma**»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023 ;

«**Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)**»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;

«**cessione**»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;

«**colture permanenti**»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;

«**erba o altre piante erbacee da foraggio**»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;

«**prato permanente e pascolo permanente**» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

«**seminativo**»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:

1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;

1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'articolo 3 del D.M. del 23 dicembre 2022, n. 660087;

«**terreno a riposo**» si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;

«**superficie agricola**»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;

«**aliquota di sostegno**»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;

«**spesa pubblica**»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

«**esercizio finanziario**»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116;

«**Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo**»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs.173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

«**marchio auricolare**»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente. Norme di cui al reg. delegato (UE) 2021/841 della Commissione che modifica il reg. (UE) 640/2014 per quanto riguarda le inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina;

«**sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)**»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

«**parcella di riferimento**»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;

«**superficie determinata**»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023, all'articolo 3 del Decreto n. 66008723 del 23/12/2022, all'art. 2 del Decreto n. prot. 664304 del 28/12/2022, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 410739 del 04/08/2023 e all'articolo 1 del Decreto legislativo n. 42 del 17/03/2023.

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e che sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Esso, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Il sostegno per il periodo di programmazione 2023-2027 è attuato in Italia attraverso il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 final del 2/12/2022, modificato con Decisione C(2023) 6990 del 23/10/2023; applicando altresì elementi a carattere regionale sviluppati nel Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR).

Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023, da ultimo modificato con D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025.

1.3. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115 individua pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici alle condizioni stabilite nel medesimo articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento stesso.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici (OS), collegati a specifiche esigenze (E) rilevanti per il territorio regionale:

- OS1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione;
- OS6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- E1.11 Sostegno alla redditività delle aziende.

L'intervento, attraverso un'indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi che le aziende operanti nelle zone montane devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.

1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'annualità 2025 dell'Intervento SRB01 è stata fissata, con D.G.R. n. n. 2-962 del 9 aprile 2025, in euro 14.400.000,00 di cui:

- euro 5.860.800,00 a carico del FEASR (40,70% della dotazione totale);
- euro 5.977.440,00 a carico dello Stato (41,51% della dotazione totale);
- euro 2.561.760,00 a carico della Regione Piemonte (17,79% della dotazione totale).

1.5. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto che presenta la domanda di aiuto o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione.

La perdita dei criteri di ammissibilità sotto elencati genera la decadenza del sostegno ed il conseguente recupero della totalità degli eventuali premi erogati.

[CR01] Possono beneficiare delle indennità previste dal bando gli agricoltori in attività, così come definiti alla sezione 4.1.4 del Piano Strategico PAC Nazionale, al paragrafo 5.1.4 e nella scheda Intervento SRB01 del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027.

Nell'ambito di ogni campagna è ammessa la presentazione di una sola domanda di sostegno per ciascun soggetto richiedente, anche se sottoscritta in qualità di legale rappresentante.

È fatta eccezione per i rappresentanti legali di società cooperative, i quali potranno presentare una domanda in qualità di rappresentante della società cooperativa e una, eventualmente, per la propria azienda.

[CR02] Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. 1305/2013, così come definite dalla vigente classificazione regionale.

La classificazione e ripartizione del territorio regionale per zone altimetriche (montagna, collina e pianura) è riportata negli Allegati 5A, 5B, 7A e 7B del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 approvato con D.G.R. n. 29-7032 del 12 giugno 2023, disponibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027>.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

[CR03] Il soggetto richiedente deve raggiungere, alla data della presentazione della domanda di sostegno, l'**importo minimo di euro 500,00** di premio annuo richiesto in domanda.

NOTA: i codici [CR--] in questo paragrafo e i codici [IM--] e [OB--] in quelli successivi seguono la numerazione riportata nel Piano Strategico Nazionale 2023-27 e nel CSR 2023-27.

1.6. IMPEGNI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Gli impegni e gli obblighi dei soggetti beneficiari sono riferiti all'anno di presentazione della domanda di sostegno, che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno, ed il rispetto degli stessi è condizione obbligatoria per il percepimento dei premi previsti.

[IM01] Il beneficiario deve garantire lo svolgimento dell'attività agricola in zona montana per l'anno di presentazione della domanda di sostegno.

Ai fini del rispetto del suddetto impegno sarà verificata la presenza di titoli di conduzione delle particelle catastali indicate nella domanda di sostegno, validi ai sensi di legge per l'intero periodo di impegno e conformi alle disposizioni del “Manuale del Fascicolo Aziendale” reperibile sul sito di ARPEA (determinazione dirigenziale di ARPEA n. 50/2022 e s.m.i).

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Limitatamente alle superfici a pascolo dichiarate in domanda, tenuto conto che nelle aree montane il periodo di effettiva attività è limitato ai mesi estivi, l'impegno si intende rispettato purché il beneficiario abbia la disponibilità delle superfici oggetto di impegno prima dell'inizio di attività e almeno fino al termine della stessa.

[IM02] Il beneficiario deve garantire il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali relative all'attività di pascolamento, con particolare riferimento ai carichi minimi di bestiame, al periodo minimo di pascolamento, alla pratica della guardiania e ad altre eventuali pratiche individuate dalle norme.

Le norme di riferimento per l'impegno [IM02] sono costituite:

- dal Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022, in particolare dall'art. 3, lettere c) ed h);
- dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-6754 del 17 aprile 2023 e/o da ulteriori specifici provvedimenti regionali (es. relativi alle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi, eventuali istruzioni operative per le istruttorie e i controlli in loco,...);
- dalle circolari e comunicazioni di AGEA, dalle comunicazioni e/o dalle istruzioni operative di ARPEA;
- da ogni altra norma o disposizione vigente correlata.

Le attività istruttorie relative al suddetto impegno saranno effettuate utilizzando le informazioni contenute nei fascicoli aziendali, nelle banche dati e nei servizi informativi regionali e nazionali disponibili, e saranno finalizzate alla verifica del rispetto dei seguenti aspetti:

- 1) carichi minimi di bestiame espressi in UBA/ha/anno stabiliti per ciascuna fascia altimetrica
- 2) periodo minimo di pascolamento
- 3) transumanza breve
- 4) pratica della guardiania
- 5) requisiti del detentore in alpe

Qualora le informazioni riportate nelle suddette fonti certificate fossero assenti, carenti o insufficienti per espletare le verifiche relative al rispetto dell’impegno [IM02], i soggetti istruttori potranno:

- a) richiedere la documentazione prevista dal Regolamento di Polizia Veterinaria e normativa collegata (Modelli 4 e/o 7 del Reg. di Polizia Veterinaria) per lo spostamento degli animali tra Comuni diversi e all'interno dello stesso Comune su alpeggi codificati dall'ASL come alpeggi, vidimato/protocollato dal Comune di monticazione e riportante la data di monticazione e demonticazione dei capi;
- b) eventuale altra documentazione equivalente prevista dalle norme vigenti in materia per lo spostamento intracomunale o per spostamenti verso pascoli non codificati dall'ASL come alpeggi, autorizzazione al pascolo vagante rilasciata dall'ASL competente per territorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ditta beneficiaria riportante tutti i dati utili allo svolgimento dell'istruttoria (specie pascolante, UBA, periodo di pascolamento) solo nei casi di superfici limitrofe al centro aziendale e non codificate dall'ASL con apposito codice;
- c) utilizzare dati e informazioni provenienti da verifiche o da esiti istruttori di altri procedimenti attinenti i medesimi impegni, in particolar modo l'istruttoria su Domanda Unica svolta da ARPEA.

La documentazione sopra indicata, nel caso venga richiesta dall’organismo istruttore, dovrà essere trasmessa dal richiedente, in proprio o avvalendosi di un CAA, tramite le funzionalità di invio delle comunicazioni integrative dell’applicativo “Sviluppo Rurale 2023-2027”.

1.7. OBBLIGHI E REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

Obblighi

[OB01] Il beneficiario è tenuto al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le norme in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi dell’art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115 e s.m.i.

[OB02] Il beneficiario è tenuto al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell’art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115 e s.m.i, a partire dall’anno di applicazione della stessa Condizionalità in Italia.

Regole basilari di riferimento

I soggetti che aderiscono al presente Intervento devono osservare le seguenti regole basilari:

- A) mantenimento di uno stato idoneo al pascolo o della coltivazione,
- B) condizionalità rafforzata,
- C) condizionalità sociale.

A) MANTENIMENTO DI UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Consiste nel mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all’anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l’accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari (articolo 4, par. 2 del Regolamento (UE) 2021/2115).

B) CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

La condizionalità rafforzata consiste in un insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatoria (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all’azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall’azienda stessa. La condizionalità si applica all’intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista, ai sensi dell'art. 12 del regolamento sopra riportato, l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, viene disposto che:

a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;

b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del Regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del Regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.

Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:

- Regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);

- Regolamento (UE) della Commissione n. 2024/587 che deroga al Regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA 8), le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;

- Regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023, n. 147385 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021”;

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 27 febbraio 2024, n. 96279 “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 29 febbraio 2024, n. 101344 “Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 giugno 2024, n. 0289235 “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”;

- Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2023, n. 43-7214 “Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020”;

- Determinazione Dirigenziale 26 ottobre 2023, n. 905 “Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC”;

- Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 3-634 “Regolamento (UE) 2021/2115. Politica agricola comune (PAC). Approvazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, delle modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la D.D. n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023”.

Per una descrizione dettagliata delle regole in questione, di seguito sinteticamente richiamate, si rimanda ai riferimenti normativi sopra indicati.

La condizionalità rafforzata si articola nei settori (o zone):

I - Clima e ambiente;

II - Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;

III - Benessere degli animali.

ZONA I – CLIMA E AMBIENTE

I.I - CAMBIAMENTI CLIMATICI

BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti

Il rapporto tra la superficie di prati e pascoli permanenti e la superficie agricola totale non deve diminuire, a livello nazionale, in misura superiore al 5 % rispetto al medesimo rapporto determinato nell'anno di riferimento 2018.

Per convertire prati e pascoli permanenti ad altri usi è necessaria l'autorizzazione dell'Organismo di controllo; tali superfici dovranno essere ripristinate nell'eventualità che a livello nazionale il rapporto sopra indicato scenda al di sotto della soglia di allerta del 3,5%.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Divieto di convertire ad altri usi le superfici agricole delle zone umide e delle torbiere, con il divieto di conversione ad altri usi per prati e pascoli permanenti e di lavorazioni profonde per seminativi e colture legnose permanenti.

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Divieto di bruciare le stoppie e le paglie di riso, se non per ragioni di carattere fitosanitario, prescritte dall'autorità competente.

I.II – ACQUA

CGO 1 – Direttiva CE 2000/60/CE (quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) (art. 11, par. 3, lettere e) e h)

1) Rispettare le procedure di autorizzazione dell'utilizzo delle acque a fini irrigui, ai sensi delle norme vigenti.

2) Registrare i dati sull'utilizzo dei fertilizzanti minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Regolamento 2019/1009.

CGO 2 – Direttiva CEE 91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole) (artt. 4 e 5)

a) Obblighi amministrativi.

b) Obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati.

c) Rispetto dei massimali di apporto azotato previsti.

d) Divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati.

BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

- a) Divieto di distribuzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo tutti i corsi d’acqua. Tale fascia deve essere più ampia ove prescritto dal Piano d’azione dei Nitrati per i fertilizzanti o dalle indicazioni in etichetta per i prodotti fitosanitari;
- b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L’impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico “buono” o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.

I.III – SUOLO

BCAA 5 – Gestione delle lavorazioni del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione, tenendo conto della pendenza

- a) Sui seminativi con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 metri l’uno dall’altro. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello. Laddove a causa della pendenza vi siano rischi nella realizzazione dei solchi acquai o lavorazioni, o in assenza di una rete in cui convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai, o nelle zone con evidenti fenomeni di soliflusso, è necessario realizzare fasce inerbite trasversali rispetto alla massima pendenza, larghe almeno 5 metri e a una distanza tra loro non superiore a 60 metri. Sono vietati i livellamenti non autorizzati.
- b) Nei terreni con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sono vietate le lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell’aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio. E’ ammessa in deroga la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri

Su seminativi (a eccezione delle risaie) e colture permanenti (frutteti e vigneti) assicurare la copertura vegetale del suolo, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, o lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi all’interno del periodo tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (es. discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

BCAA 7 – Rotazione dei seminativi, a eccezione delle colture sommerse

Attuare una rotazione che preveda almeno una volta all’anno, a livello di parcella, un cambiamento di coltura intesa come genere botanico (non è ammessa la successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).

Ai fini del rispetto della norma sono ammesse le colture secondarie, a condizione che si protraggano per almeno 90 giorni nell’intervallo tra due coltivazioni principali.

L’impegno non si applica a colture pluriennali, piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

Sono esentate dall’obbligo le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- relativamente alle superfici certificate a norma del Regolamento (UE) 2018/848 (agricoltura biologica) e a quelle condotte secondo i disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

Con D.M. del 28 giugno 2024 n. 0289235, è stata introdotta la diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, in alternativa alla pratica della rotazione, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a) se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
- b) se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

I.IV – BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

CGO 3 – direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici)

Su tutte le superfici agricole all'interno delle ZPS si applicano le pertinenti disposizioni:

- DM n. 184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (artt. 3, 4, 5);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 07 aprile 2014 [L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione] e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati dalla BCAA 8.

CGO 4 – direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

Su tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC si applicano le pertinenti disposizioni:

- DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (art. 2);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

BCAA 8 - A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio - B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

- A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

All'interno di SIC/ZSC e delle ZPS, divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi (salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione); divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite lavorazioni leggere per il rinnovo/infittimento del cotico erboso e la gestione dello sgrondo delle acque.

ZONA II - SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

II.I – SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 5- Reg. (CE) n. 178/2002, (principi e requisiti generali della legislazione alimentare) Osservare le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE (divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali)

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

In particolare, non somministrare agli animali le sostanze sopra indicate o, in caso di uso veterinario, rispettare le disposizioni relative al divieto di commercializzazione dei prodotti derivati.

II.II – PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 7 – Reg. (CE) n. 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)

Per i titolari di azienda agricola che siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 150 del 14/8/2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE) e dal DM del 22/01/2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In particolare:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna), da conservare almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- disponibilità delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE (quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)

- a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.
- b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuato presso un centro prova autorizzato.
- c) Regolazione e taratura delle attrezzature.
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.

ZONA III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 09 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 10 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i. .

CGO 11 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i. .

C) CONDIZIONALITÀ SOCIALE

Il reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

Tale allegato prevede il rispetto:

- per l'ambito Occupazione: delle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152, artt. 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13);

- per l'ambito Salute e sicurezza: delle Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE – artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) e dei Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE – artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).

Il Decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116” definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale, prevista all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel Piano Strategico Nazionale della PAC. Tale Decreto istituisce un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, individuate all'articolo 3, a seguito dei controlli di competenza svolti nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del capo II o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Inoltre, l'art. 4 del citato decreto regola le convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale.

Infine, il mancato rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego sopra descritti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2023, n. 337220.

Per ulteriori informazioni concernenti gli elementi di *baseline* e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale e alle indicazioni riportate nel punto “condizionalità” del capitolo 5 “Elementi comuni a più interventi” del CSR 2023-27.

1.8. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA.

**TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE
POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027**

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

1.9 FORMA E TASSI DI SOSTEGNO, METODI DI CALCOLO, VALORE PREMI

L'importo dei premi spettanti ai beneficiari sarà differenziato, come previsto dall'art. 31, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riportato nell'allegato tabellare “Classificazione del territorio montano in funzione degli svantaggi naturali” e relativo cartogramma, in funzione della gravità dello svantaggio e del sistema agricolo.

A) Classi di gravità dello svantaggio

Sono individuate 4 classi di gravità del vincolo permanente (1. svantaggio basso, 2. medio, 3. medio-alto, 4. alto), definite in base ai parametri altitudine e pendenza dei versanti, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

B) Sistema Agricolo

Sono individuati tre sistemi agricoli per le aziende operanti in montagna:

- sistemi agricoli a coltivazioni legnose (fruttifere, vigneti, frutta a guscio);
- sistemi agricoli a seminativi;
- sistemi agricoli a pascoli e a prati permanenti.

Il sistema agricolo viene assegnato a livello di particella condotta. Pertanto, il premio viene differenziato sulla base del sistema agricolo in cui ciascuna particella ricade.

La combinazione dei parametri A) e B) fornisce la base per il calcolo del premio spettante, alla quale si applicano i successivi parametri C), D) e E) per un'ulteriore differenziazione.

Importo del premio (euro/ha)

SISTEMA AGRICOLO	CLASSE DI SVANTAGGIO			
	1	2	3	4
a coltivazioni legnose	200	200	250	250
a seminativi	150	150	230	230
a pascoli e prati permanenti	130	180	230	280

C) Degressività del premio

Il premio ad ettaro spettante decresce al di sopra della soglia di 20 ha di superficie secondo le seguenti classi di degressività:

SUPERFICIE (ha)	IMPORTO PREMIO (%)
da 0 a 20 ha	100%
> 20 a 40 ha	70%
> 40 a 70 ha	40%
> 70 a 100 ha	10%
> 100 ha	0%

Pertanto la superficie indicata in domanda eccedente i 100 ha non percepirà alcun premio.

D) Stanzialità delle Aziende

Il premio sarà ulteriormente modulato, esclusivamente a carico delle superfici classificate come “Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti”, in base al requisito di stanzialità delle aziende in zone montane della Regione Piemonte, come di seguito definito.

L’entità del premio per pascoli e prati permanenti sarà ridotta come segue:

Azienda stanziale in zona montana della Regione Piemonte	premio intero
Azienda non stanziale in zona montana della Regione Piemonte	premio ridotto al 40%

Definizione di stanzialità in zone montane della Regione Piemonte

Per aziende stanziali in zone montane della Regione Piemonte si intendono quelle che, per l’attività di pascolamento, effettuano durante tutto il corso dell’anno la movimentazione dei capi di bestiame di proprietà esclusivamente su superfici a pascolo ricadenti in zone montane della Regione Piemonte, a prescindere dalla provenienza di eventuali capi in custodia.

Per aziende non stanziali, viceversa, si intendono quelle che, per l’attività di pascolamento, effettuano, durante l’anno, la movimentazione dei capi di bestiame di proprietà da zone di pianura e/o collina verso superfici a pascolo ricadenti in zona montana, a prescindere dalla provenienza di eventuali capi in custodia.

Le aziende richiedenti che posseggono anche codici stalla situati in zone al di fuori delle aree montane del Piemonte possono dichiararsi stanziali solo se, ai fini del rispetto del carico minimo, utilizzano capi di proprietà allevati e stabulati, per la campagna di riferimento, in stalle situate in zona montana del Piemonte. In caso contrario, se per il rispetto del carico minimo l’azienda richiedente utilizza anche capi di proprietà stabulati in zone non montane, questa deve dichiararsi “non stanziale”.

Le aziende che movimentano capi di bestiame di proprietà da superfici e/o stalle ubicate fuori dalla Regione Piemonte verso superfici a pascolo ricadenti in zona montana del Piemonte sono in tutti i casi considerate non stanziali.

In fase di compilazione della domanda il richiedente dovrà indicare se la propria azienda è stanziale o non stanziale in zona montana della Regione Piemonte.

La caratteristica di stanzialità in zona montana sarà verificata prevalentemente per via informatica utilizzando le informazioni contenute nell’Anagrafe agricola unica del Piemonte e in altre banche dati e sistemi informativi disponibili.

E) Professionalità

Il premio complessivo spettante sarà ulteriormente differenziato sulla base della tipologia di beneficiario:

Agricoltore attivo IAP e/o coltivatore diretto (CD)	premio intero
Agricoltore attivo né IAP né coltivatore diretto (CD)	50% del premio

Il parametro “Professionalità”, riguardante la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e/o di coltivatore diretto, viene desunto attraverso quanto riportato nella sezione “Altre informazioni” del fascicolo aziendale di ciascun richiedente contenuto nell’Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte e, ove ritenuto, sarà oggetto di verifiche, approfondimenti o richieste di informazioni volte ad accertare l’effettivo possesso del requisito.

Ulteriori disposizioni relative ai parametri D) “Stanzialità” e E) “Professionalità”

Le condizioni attestare in riferimento ai punti D) e E) hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà e pertanto sono soggette alle disposizioni ed ai controlli di cui al paragrafo 3.2.1. “Domande veritiere, complete e consapevoli”.

L’errata dichiarazione in domanda in merito alla caratteristica di stanzialità di un’azienda in zone montane della Regione Piemonte (D) e/o in merito alla professionalità del beneficiario (E) non rientrano nelle fattispecie di errori palesi.

È tuttavia consentito al soggetto richiedente trasmettere, utilizzando l’applicativo “Sviluppo Rurale 2023-2027”, un’istanza di rettifica della dichiarazione sottoscritta in domanda di sostegno.

Le suddette istanze di rettifica potranno essere prese in considerazione ed eventualmente accettate in fase di istruttoria nei casi in cui:

- 1) siano state trasmesse entro la data di avvio della fase istruttoria delle domande stabilita da ARPEA per la campagna 2025 (avvio generale delle istruttorie, non riferito all’istruttoria della specifica domanda);
- 2) la rettifica richiesta comporti una passaggio da azienda STANZIALE a azienda NON STANZIALE o da “IAP e/o CD” a “NON IAP né CD” (non sono in alcun caso ammessi i passaggi inversi, che comporterebbero un aumento di premio spettante).

Qualora l’autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco le istanze di cui sopra non potranno essere accolte.

Importi minimi erogabili

Non sono erogabili aiuti alle domande il cui importo di premio ammissibile, a seguito di istruttoria, sia inferiore a 500,00 €.

PARTE II – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



2.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO

La domanda di aiuto (per l’accesso al sostegno) costituisce anche domanda di pagamento.

La domanda è unica anche se le parcelle agricole oggetto degli impegni ricadono in più territori provinciali, in quanto la struttura competente all’istruttoria è il Settore regionale A1713C Attuazione programmi agroambientali e per l’agricoltura biologica.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali.

2.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda

Per poter presentare la domanda di aiuto/pagamento il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell’Anagrafe agricola (AA) unica del Piemonte;
- aver costituito il fascicolo aziendale elettronico presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all’interno del fascicolo aziendale il piano di coltivazione grafico;
- aver compilato la consistenza zootecnica aziendale ove esistente.

Il beneficiario, prima della presentazione della domande di aiuto, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015 n. 162, (relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e 1° marzo 2021 n. 99707, (recante attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN).

L’art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell’anagrafe dell’aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

Inoltre, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori devono predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 entro la data di presentazione della domanda e sono tenuti a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA.

E’ possibile in alternativa:

- rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all’AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. I CAA sono convenzionati con l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori.
Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all’indirizzo:
<https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/centri-assistenza-agricola-caa>
- rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte e richiedere l’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line “Anagrafe”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”).

Si rimanda al sito della Regione Piemonte per le informazioni dettagliate per l’iscrizione:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>

L’iscrizione all’Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte comporta l’apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

2.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, ai sensi dell’art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la suddetta domanda **relativamente agli interventi a superficie**, è presentata attraverso **il modulo di domanda geospaziale precompilato** di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173 che l’Organismo pagatore competente mette a disposizione dell’agricoltore, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Come previsto dall’art. 5 del regolamento (UE) 2022/1173 gli interventi basati sulle superfici di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i moduli precompilati devono contenere il materiale grafico pertinente più aggiornato, acquisito attraverso un’interfaccia basata sul sistema d’informazione geografica in modo da agevolare la dichiarazione geospaziale delle superfici ai fini di tali interventi e della condizionalità.

Il contenuto delle domande di aiuto è definito dall'art. 6 del reg. (UE) 2022/1173. Esse devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- l'identità del beneficiario;
- informazioni dettagliate sull'intervento (sugli interventi) oggetto della domanda;
- informazioni relative alla condizionalità;
- informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda.

La domanda di aiuto deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le parcelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato membro applica un sistema di domanda automatica.

2.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli

È importante che l'agricoltore sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritiere e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento di cui trattasi.

La domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità ed il termine descritti ai punti successivi.

2.2.2. Domanda in modalità grafica

L'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Fatti salvi il contenuto minimo della domanda di aiuto di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/1173 e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/1173, i moduli precompilati relativi al modulo di domanda geospaziale indicano:

- l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle e la corrispondente superficie determinata per il pagamento per l'anno precedente ai fini degli interventi a superficie;

- le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 69 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2116, tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è richiesto il sostegno nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- Aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale: il sistema definisce la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario;
- Compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola (SIPA).

2.2.3 Individuazione grafica dell'azienda agricola

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che “Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortofotografie aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000”.

Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi al FEASR.

Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all'art. 65, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/2116. Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

2.3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di cui al presente bando devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA;
- il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo “Sviluppo Rurale 2023-2027”, a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della

L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un “operatore delegato” o un “funzionario delegato” che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati. La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica “Agricoltura”, nella sezione modulistica.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione dal nome “Sviluppo Rurale 2023-2027- Procedimenti” nella pagina della sezione Agricoltura del portale Servizi Regione Piemonte.

Il servizio on-line “Sviluppo Rurale 2023-2027” è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

2.3.1. Finalità di presentazione delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. **Domanda iniziale:** prima domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2025;
2. **Domanda di modifica e/o ritiro parziale o totale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173:** nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo: occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e tale domanda sostituisce la domanda precedente che non verrà più presa in considerazione.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173, si ricorda che:

1. non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
2. non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) art. 7 regolamento (UE) 2022/1173.

2.3.2. Domande di modifica

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale, più domande di modifica si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

2.3.3. Rinuncia totale

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti.

2.3.4. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2116, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo alla lettera a) dell'art. 3 del Reg. (UE) 2022/2116 colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Gli agricoltori che intendono far valere la suddetta causa, devono presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, all'Organismo pagatore competente per la domanda di aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo.

2.3.5. Cambio di beneficiario / disciplina della cessione di azienda

Se, nel corso della campagna, il beneficiario cede totalmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In caso di subentro, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro (come da par. 4.7.3, sottopar. 5 “Interventi a superficie o a capo – Aspetti trasversali” del PSP).

Non è consentito il subentro di un soggetto che abbia già una domanda di sostegno/pagamento trasmessa per la campagna in corso.

Il cambio di beneficiario (voltura) deve essere effettuato utilizzando le apposite funzionalità dell'applicativo “Sviluppo Rurale 2023-27”.

2.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) 2022/1173.

È vigente il Decreto del Ministero per l'agricoltura, la sovranità alimentare e foreste (Masaf) n. 0147385 del 9.03.2023 che, all'art. 7, fissa tale termine al 15 maggio per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV del reg. (UE) 2021/2115. In caso di rinvio del termine da parte del Masaf la Direzione Agricoltura e cibo ne darà comunicazione in modo tempestivo.

Alle domande e alle modifiche presentate oltre il **termine del 15 maggio 2025** si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate in ritardo fino al 25° giorno civile successivo al termine del 15 maggio 2025 e, quindi, fino al 9 giugno 2025. In tal caso, per la domanda iniziale, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 15 maggio 2025 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 15 maggio 2025, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

Le domande e le modifiche presentate oltre il **9 giugno 2025** sono irricevibili.

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477, restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Masaf n. 0147385 del 9 marzo 2023, come modificato dal D.M. n. 248477 del 12 maggio 2023, qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

2.5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di aiuto/pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

2.5.1. Principi generali dei Controlli

I controlli sulle domande di aiuto sono realizzati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) che comprende gli elementi informativi di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/2116 per gli interventi previsti dall'articolo 65, par. 2, nonché dal sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento per le altre tipologie d'intervento.

Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 2021/2116. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

1. l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altre comunicazioni;
2. il rispetto di tutti criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all'intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
3. I criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Le domande di aiuto/pagamento sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- a) controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- b) controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- c) controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i.

2.5.2. Controlli Amministrativi

Il 100% delle domande di aiuto/pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

I controlli amministrativi consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

- 1) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
- 2) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- 3) la domanda di aiuto/pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i.

2.5.3. Monitoraggio delle superfici

Ai sensi dell'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2116, a partire dal 1° gennaio 2023 deve essere istituito un sistema di monitoraggio delle superfici. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo informazioni solo per un numero limitato di interventi. Tale sistema dovrà essere pienamente operativo entro il 1° gennaio 2024.

Il sistema di monitoraggio delle superfici si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato presentate in ogni Stato membro e si usa per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto degli interventi basati sulle superfici e almeno ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2022/1173, gli Stati membri provvedono per tutti gli interventi basati sulle superfici, affinché le condizioni di ammissibilità, che possono essere monitorate tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici e comunicano tali informazioni ai beneficiari interessati.

Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto previsto all'art. 10 del Regolamento (UE) 2022/1173 e da eventuali ulteriori regolamenti e disposizioni nazionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i.

2.5.4 Controlli in loco

I controlli in loco sui campioni estratti sono eseguiti dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati.

Le modalità di esecuzione dei controlli in loco saranno definite dagli Organismi Pagatori sulla base di Linee guida definite da Agea coordinamento.

I controlli in loco organizzati dagli Organismi Pagatori dovranno avere un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'eseguire i controlli in loco sarà assicurata la massima sinergia e comunicazione incrociata con il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), con i controlli aziendali e con quelli amministrativi.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i.

2.5.5. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115

Ai fini e per gli effetti dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:

- degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) 2021/2115,
- oppure degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP (es. mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione)

si applica, per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

Le disposizioni relative alle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi saranno oggetto di specifici provvedimenti approvati in applicazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della determinazione dirigenziale n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027.

2.5.6 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i.

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater del Codice penale).

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i.

2.6. CLAUSOLA DI ELUSIONE

Ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

L'Organismo pagatore regionale (Arpea) potrà prevedere particolari disposizioni in merito alla clausola di revisione.

PARTE III – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI



3.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

3.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di aiuto e di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti.

Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

3.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

3.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea per la politica agricola comune

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 Dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile;
- il Regolamento (UE) n. 2024/587 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
- il Regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
- Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia che è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023; tale Piano è da ultimo modificato con Decisione C (2024)8662 dell'11 dicembre 2024 che, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti “elementi stabiliti a livello regionale” per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;
- Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;
- Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”.
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023 “disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”.
- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante l'“Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

- Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145 che modifica il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185101, recante “Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022”;
- Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 28 giugno n. 337220 recante l’Attuazione dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul “finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739 recante le “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il reg. (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola”;
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 93348 del 26/02/2024, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 96279 del 27/02/2024: “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l’anno di domanda 2024, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 101344 del 29/02/2024: “Modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28/06/2024 prot. n. 0289235 “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024”.

Siti internet nazionali in materia di politica agricola comune e agricoltura biologica

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349>

<https://www.reterurale.it/biologico>

Norme e atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025, disponibile sul sito internet regionale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13 luglio 2023 “Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020”;
- Determinazione Dirigenziale n. 905 del 26/10/2023 “Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-6754 del 17 aprile 2023 “Reg. (UE) 2021/2115. D.M. 660087/2022. Disposizioni regionali sulla gestione delle superfici a pascolo, ad integrazione delle disposizioni nazionali di applicazione, e sull'autorizzazione in deroga all'Ecoschema 1. Revoca delle D.G.R. n.22-1510 del 03.06.2015, n.23-1189 del 16.03.2015, n.13-3197 del 26.04.2016, n.26-5080 del 22.05.2017, n.16-6765 del 20.04.2018”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-634 del 23/12/2024 “Regolamento (UE) 2021/2115. Politica agricola comune (PAC). Approvazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, delle modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la DD n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023”;
- Determinazione Dirigenziale n. 905 del 26/10/2023 “Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC”.
- Determinazione Dirigenziale n. 312 del 19/04/2024 e s.m.i. “Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 -Interventi connessi alla superficie e/o agli animali e soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116 e del d.lgs n. 42 del 2023 e loro s.m.i. e nelle more della pubblicazione del D.M. n. 94438 del 26/02/2024”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-962 del 9 aprile 2025 “Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. CSR 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025. Attivazione dell'Intervento SRB01 “Sostegno alle zone con svantaggi naturali – montagna”. Campagna 2025. Risorse finanziarie complessive euro 14.400.000,00”.

Norme e documentazione dell'Organismo pagatore Arpea

- Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i;
Home>Manuali Operativi>MANUALI SVILUPPO RURALE>CSR 2023-2027>INTERVENTI SIGC
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020.

<https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/manuale-delle-procedure-recupero-delle-somme-indebitamente-percepite-approvato>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo del CSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/nuova-pac-sviluppo-rurale-2023-2027-per-piemonte>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027/materiali-comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027-0>

3.5. CONTATTI

È possibile richiedere informazioni tramite e-mail a montagna@regione.piemonte.it

Può essere consultato un servizio telefonico per informazioni amministrative in materia di agricoltura, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444. E' anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Si può richiedere l'assistenza agli applicativi del PSR 2023/2027 al numero di telefono 0110824455 (lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi) oppure compilando l'apposito form sul sito: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>